



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

| | | |
|--------------|-----------------|--------|
| Codici Istat | NOVAFELTRIA 023 | RN 099 |
|--------------|-----------------|--------|

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **6**

Data **30/01/2021**

Seduta NR. **1**

Il giorno 30/01/2021, alle ore 10:00, in via telematica tramite la piattaforma Lifesize.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| <i>Consiglieri</i> | <i>Pre.</i> | <i>Consiglieri</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ZANCHINI STEFANO | S | TONI MORENA | S |
| VANNONI ELENA in DELL'ANNA | S | BOTTICELLI ROBERTO | S |
| PANDOLFI FABIO | S | BERARDI GABRIELE | S |
| RINALDI LUCA | S | SEBASTIANI MIRKO | S |
| CANTORI LORENZO | S | BARBIERI BIANCA | S |
| ALESSI ANGELICA | S | TRAVAGLINI SILVANA | S |
| GUIDI FEDERICA | N | | |

Presenti: 12

Assenti: 1

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

GUIDI FEDERICA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, BOTTICELLI ROBERTO, TRAVAGLINI SILVANA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa dell'assessore al bilancio Luca Rinaldi;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"... 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 *"... Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni*

contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante. “;

PRECISATO che il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione manifesti negli impianti pubblici è stato affidato alla ditta Step Srl, con sede in Sorso (SS), Via Antonio Gramsci n. 2 fino al 31/12/2021;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 28 del 03/06/1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 51 del 17/05/2010;
- Delibera di G.C. n. 33 del 19/03/2014 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP, come confermate, da ultimo, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 07/03/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 07/03/2020, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento generale delle entrate approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 3 del 05/03/2018;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni di carattere generale;
- TITOLO II: criteri applicazione canone per le occupazioni;
- TITOLO III: criteri applicazione canone per i mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne;
- TITOLO IV: disposizioni amministrative;
- TITOLO V: le pubbliche affissioni
- TITOLO VI: mercati – canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate;
- TITOLO VII: occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni ed indennità;
- TITOLO VIII: disposizioni transitorie e finali;
- ALLEGATO A: Elenco di classificazione zone per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge del 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 24/07/2013 con la quale è stato aggiornato l'elenco di classificazione delle aree del territorio comunale di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 507/1993 approvato con delibera di G.C. n. 258 del 03/06/1994, il quale suddivideva in tre aree il territorio comunale;

RITENUTO di revocare la deliberazione di C.C. n. 46 del 24/07/2013 procedendo all'approvazione di un nuovo elenco il quale suddivide il territorio comunale in due zone, come da allegato “A” al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2^a lett. a) del TUEL;

DATO ATTO che:

- l'Art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole n.1 del revisore dei conti espresso in data 29/01/2021 acquisito al protocollo del comune in data 30/01/2021 al n. 889;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato "B", come da registrazione;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 65/2001;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il "*Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*", composto di n. 50 Articoli comprensivo dell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023;
4. di dare atto che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento;
5. di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;
6. di revocare la deliberazione di C.C. n. 46 del 24/07/2013 procedendo all'approvazione di un nuovo elenco il quale suddivide il territorio comunale in due zone, come da allegato "A" al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;
7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
8. di stabilire che le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge n. 388/2000.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Travaglini Silvana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

La seduta è stata tolta alle ore 11:33.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30/01/2021

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo Cantori

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 23/03/2021 al 07/04/2021

Novafeltria, li 23/03/2021

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2021

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 6 del 26/01/2021

Delibera nr. 6 del 30/01/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Finanziario, Servizi Demografici e Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi



Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E
SPAZI MERCATALI**

(di cui ai commi 816 – 847, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del canone
- Art. 2 Presupposto ed ambito di applicazione del canone
- Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone
- Art. 4 Suddivisione del territorio in zone
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetto attivo
- Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
- Art. 7 Tariffe
- Art. 8 Riscossione coattiva
- Art. 9 Rimborsi
- Art. 10 Contenzioso
- Art. 11 Trattamento dei dati personali

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
- Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 14 Esenzioni del canone
- Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone

TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

- Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
- Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 18 Esenzioni del canone
- Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 23 Istruttoria
- Art. 24 Conclusione del procedimento
- Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 27 Obblighi del concessionario
- Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 29 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 30 Dichiarazione di decadenza
- Art. 31 Estinzione
- Art. 32 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 33 Subentro
- Art. 34 Rinnovo

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 35 Gestione del servizio
- Art. 36 Impianti di proprietà del comune
- Art. 37 Canone sul servizio affissione
- Art. 38 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 39 Riduzioni
- Art. 40 Modalità del servizio
- Art. 41 Vigilanza

TITOLO VI MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Art. 42 Oggetto
- Art. 43 Presupposto
- Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni
- Art. 45 Versamento del canone
- Art. 46 Subentro, cessazioni, rimborsi

TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

- Art. 47 Attività di accertamento
- Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
- Art. 49 Sanzioni ed indennità

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 Norme transitorie e finali

Art. 1 Oggetto del canone

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. n. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone

Il canone si applica:

1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del canone, sono altresì:

a. Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente a due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "*dicatio ad patriam*" dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'ente.

b. L'utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;

c. La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;

d. Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

e. La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;

f. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.

2) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al

pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del canone, sono altresì:

- a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
- e. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
- f. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
- g. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;
- h. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;
- i. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- j. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
- k. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

- 1) Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31

dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare, la cui differenza di tariffa standard tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 40%;

b. Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c. Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

d. Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;

e. Il coefficiente moltiplicatore deve essere determinato tra i valori di 0,1 e 15;

f. Eventuale graduazione in relazione al periodo dell'anno in cui avviene la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera

3) I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

b. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

c. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.

4) Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a. Sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere

giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrono periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;

5) Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, e si arrotonda al metro quadrato superiore per le frazioni di esso, salvo il limite di esenzione previsto dalla lettera g) comma 2 dell'art. 2;

6) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione;

7) In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

8) La misura complessiva del canone dovuto, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, maggiorazioni o riduzioni previsti dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

Art. 4 Suddivisione del territorio in zone

1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in zone, cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile:

a. **ZONA 1** – Strade e spazi pubblici compresi nel perimetro di Centro Abitato di Novafeltria – Capoluogo, come da allegato "A" al presente regolamento;

b. **ZONA 2** - Strade e spazi pubblici compresi nel perimetro zone limitrofe di Secchiano, Ponte Santa Maria Maddalena, Perticara, Miniera, Torricella, Sartiano, Ca' del Vento, tutte le altre località, borgate e case sparse, come da allegato "A" al presente regolamento;

2) In ogni caso, ed esclusivamente per la diffusione di messaggi pubblicitari, mezzi ed insegne, se questi sono visibili da autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali, la tariffazione avviene comunque con riferimento alla sola zona 1.

3) Il comune al fine dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, può riservare in determinate aree, che non possono superare nel loro complesso il 30% della superficie complessiva del territorio comunale, l'applicazione di una categoria speciale con una maggiorazione della tariffa base fino al 150%. Al fine della sua determinazione si tiene conto delle particolarità della zona con riferimento al flusso turistico, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali.

4) Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;

b. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;

c. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

d. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

2) Soggetti attivi:

a. Il Comune;

b. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

c. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

d. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera c) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici;

e. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
- 5) Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
- 6) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
- 7) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 8) Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 3.000,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
- 9) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.
- 10) Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

11) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12) Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell'azione amministrativa, non si renderanno più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.

Art. 7 Tariffe

1) La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2) Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:

a. **annua o permanente**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare;

b. **giornaliera o temporanea**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.

3) Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, in aggiunta alla tariffa prevista per il canone, si applicherà anche la tariffa giornaliera per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera nel rispetto disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 8 Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.

2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3) Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 9 Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.

3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4) Il rimborso, se dovuto, sarà eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.

5) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Art. 10 Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1) Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:

- a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
- c. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- d. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
- e. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- f. Passi e accessi carrabili;
- g. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
- h. Mezzi pubblicitari e simili;

- i. Aree per spettacoli viaggianti;
- j. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
- k. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- l. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- m. Occupazioni generiche;
- n. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- o. Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
- p. Occupazioni con griglie e intercapedini;
- q. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi / soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
- r. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- s. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.

Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri di determinazione del canone:

a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

b. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;

c. Per le occupazioni per le quali, eventualmente, sia corrisposto un canone o affitto omnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'ufficio comunale allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata dal presente regolamento;

d. Per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;

e. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purchè non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;

f. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

g. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;

h. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;

i. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;

j. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;

k. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

l. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

m. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%.

n. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;

o. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;

p. Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.

Art. 14 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

e. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;

f. Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;

g. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;

h. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;

i. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;

j. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;

k. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

l. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

m. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;

n. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità

del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

o. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze;

p. Occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Novafeltria, purché effettuate senza attività economica;

q. il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone

1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le occupazioni delle seguenti attività:

a. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;

b. Occupazioni realizzate per attività edilizie;

c. Occupazioni soprastanti con gru e mezzi simili;

d. Occupazioni che comportano manomissioni stradali o comunque del demanio pubblico;

e. Occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo, comprese tende fisse o retrattili, ombrelloni e simili;

f. Occupazioni di interi tratti stradali, anche alla sola circolazione veicolare;

g. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;

h. Occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo;

2) Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 15 giorni è applicata una riduzione del 50%.

3) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una ulteriore riduzione del 50%.

TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

- 1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
- a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
 - c. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
 - d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
 - e. Impianti a messaggio variabile;
 - f. Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
 - g. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
 - h. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - i. Pubblicità sonora;
 - j. Pubblicità con proiezioni;
 - k. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purchè riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
 - l. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.

Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri e modalità di determinazione del canone:

a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;

c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;

d. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.

e. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;

f. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;

g. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;

h. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;

i. Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;

j. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

k. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;

l. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;

m. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;

n. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

o. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

Art. 18 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

b. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purchè prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;

c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d. Le insegne di esercizio, come definite all'art. 16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;

e. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;

f. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

i. I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

j. il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:

a. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;

b. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;

c. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;

d. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino ad 1,00 metro quadrato ed uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;

e. Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;

f. Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;

g. All'esposizione di striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze;

h. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;

i. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.

j. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato;

k. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;

l. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune di Novafeltria, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;

m. Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.

TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.

1) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

2) Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Non devono essere precedute da una concessione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.

3) La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.

4) Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

- 5) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
- 6) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 7) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 8) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 9) Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
1. Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 2. Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
- 10) In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio / autorizzatorio. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione / autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.
- 11) Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei comuni dell'Unione Valmarecchia;
- 12) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di

Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

Art. 21 Avvio del procedimento amministrativo

1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;

b. Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;

d. L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'ubicazione del luogo esatto dell'occupazione o di collocazione dell'esposizione deve essere individuato e definito sulla cartografia comunale.

e. L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;

f. La tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;

g. Il contenuto del messaggio pubblicitario;

h. L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

i. La descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;

j. L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

k. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione / autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

4) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

5) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

6) Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

7) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.

8) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

a. Locandine;

b. Pubblicità su veicoli;

c. Volantini, depliant;

d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;

e. Vetrofanie temporanee;

f. Affissioni del servizio pubblico;

g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;

h. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

- 1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
- 2) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni;
- 3) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 23 Istruttoria

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione / autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 24 Conclusione del procedimento

- 1) Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni

pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3) Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione

1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento

1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- c. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. Gli obblighi del concessionario;
- e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;

1) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone del canone disciplinato dal presente Regolamento.

2) La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 27 Obblighi del concessionario

1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:

- a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
- b. Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
- c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
- d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- e. Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirla richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia

1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;

- b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
- e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.

2) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.

3) Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 29 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;

b. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;

d. Il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

e. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.

2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 30 Dichiarazione di decadenza

1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;

b. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 31 Estinzione

1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;

b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 32 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 33 Subentro

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con corredata dagli elementi previsti.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 34 Rinnovo

- 1) Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 21 del presente Regolamento.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 5) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 6) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 Gestione del servizio

- 1) Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2) Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.
- 3) Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 4) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 36 Impianti di proprietà del Comune

- 1) La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
- 2) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, ed è allegato al presente regolamento.
- 3) Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.
- 4) Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Art. 37 Canone sul servizio affissione

- 1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;
- 3) La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.
- 4) Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
- 5) Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 7 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.
- 6) La misura minima di canone comunque dovuto è pari ad € 15,00.

Art. 38 Tariffe e maggiorazioni

- 1) E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
- 2) E' dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.
- 3) E' dovuta una maggiorazione del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti.
- 4) Alle pubbliche affissioni, può essere stabilito nel tariffario un coefficiente moltiplicatore suddiviso per superfici fino ad 1 metro quadrato ed oltre un metro quadrato;

Art. 39 Riduzioni

- 1) È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b. I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - c. I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di

beneficenza, purchè privi di soggetti commerciali;
d. Gli annunci mortuari.

2) Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3) Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 40 Modalità del servizio

1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;

b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;

g. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;

h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;

i. L'ufficio affissione mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

j. Le affissioni vengono eseguite con cadenza di massimo una volta alla settimana, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le

relative date;

k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 41 Vigilanza

1) L'ufficio affissioni o il Concessionario, qualora il servizio sia gestito in tale forma, oltre ai Vigili Urbani, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al comune o al concessionario, se lo stesso esegue le rimozioni, un'indennità pari al doppio del canone.

3) I manifesti in eccesso e/o rimossi, oltre a quelli abusivi, verranno conferiti negli appositi siti di smaltimento.

4) Ai fini della contestazione della violazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO VI I MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTEZZATE.

Art. 42 Oggetto

1) Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 12/1999 e del Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei comuni dell'Unione Valmarecchia.

Art. 43 Presupposto

1) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.

2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.

3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.

4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.

6) Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale

7) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei comuni dell'Unione Valmarecchia.

Art. 44 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1) L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite ed effettuate, secondo la seguente durata ed i seguenti criteri:

- a. Fino a 9 ore giornaliere di occupazione si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,9 sulla tariffa giornaliera;
- b. Oltre le 9 ore giornaliere e fino alle 24 ore si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1 sulla tariffa giornaliera.
- c. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso, è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
- d. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicata una riduzione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
- e. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe;
- f. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario;
- g. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
- h. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento;
- i. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;

Art. 45 Versamento del canone

1) Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 300,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 300,00.

2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.

3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 46 Subentro, cessazioni, rimborsi

1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può

negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

ART. 47 Attività di accertamento

1) All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2) Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3) Il comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.

4) Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:

a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;

b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;

c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;

d. Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e. Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

f. Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;

g. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;

h. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con

impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Art. 49 Sanzioni ed indennità

1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a. Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;

b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);

c. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

a. Al pagamento delle somme dovute;

b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c. All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

4) Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

6) L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.

7) L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che

l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.

8) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

9) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

10) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

11) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

12) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

13) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Norme transitorie e finali

1) Sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I e II del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui abrogazione decorrerà dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

2) Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

4) I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.

- 5) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
- 6) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



Comune di Novafeltria

Provincia di Rimini

**ELENCO DI CLASSIFICAZIONE ZONE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E
SPAZI MERCATALI**

(di cui ai commi 816 – 847, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

ALLEGATO "A"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

ZONA 1 – Strade e spazi pubblici compresi nel perimetro di Centro Abitato di Novafeltria – Capoluogo

Novafeltria

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-----------------------|-------------|------|----------------|-----------------|
| VIA D. ALIGHIERI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIALE A. BATTELLI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIALE C. BATTISTI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| LARGO G. BONIFAZI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZA D. BRAMANTE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA CA' DI VICO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA CA' FUSINO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA CAMPO DI LAGO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA CAMPO DI MAGGIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA CAVOUR | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA COLFIDARDO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA LE CUNE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA M. D'AZEGLIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA II GIUGNO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA E. FERMI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DEL FIUME | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. FRANK | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DELLA GAGGIA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. GALLI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. GARIBALDI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. GIORGIONI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE KENNEDY | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE LOVEA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIALE LUNGO FIUME | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. MANZONI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. MARCONI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA MARECCHIA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DELLA MATERNITA' | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. MAZZINI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA MERCATO VECCHIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA R. MOLARI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE LORENZO MONI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA M. MONTESSORI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. MORO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA C. NERI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. OBERDAN | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. PASCOLI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA PIAVE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DELLA PIEVE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE I MAGGIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA IV NOVEMBRE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DEL RAGGIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA RAGGIOLO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZA ROMA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. ROSSINI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA SABBIONI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA A. SAFFI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA S. AGATA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA R. SANZIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA N. SAURO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA DELLO SPORT | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------|-----------|
| VICOLO DELLA STAZIONE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA SUPERGA | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA S.TEN. OLINDO TOMASETTI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZA UMBERTO I | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA XXV APRILE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA XXIV MAGGIO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| VIA G. VERDI | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |
| PIAZZALE VITTORIO VENETO | NOVAFELTRIA | 1 | CENTRO ABITATO | CAPOLUOGO |

ZONA 2 – Strade e spazi pubblici compresi nel perimetro zone limitrofe di Secchiano, Ponte Santa Maria Maddalena, Perticara, Miniera, Torricella, Sartiano, Ca' del Vento, tutte le altre località, borgate e case sparse

Secchiano

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-----------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| VIA PADRE BALDUCCI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA G. BRANCA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA MICHELANGELO BUONARROTI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA CA' DELLA MODELLA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA A. CAPITINI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| PIAZZA L. CAPPELLI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA CA' ROSELLO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA LA CASETTA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA DEL CIPRESSO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA LE CUTI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA D'ANTONA E BIAGI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA GALILEO FERRARIS | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA FONTANELLE | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA GALILEO GALILEI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA GANDHI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA PIO LA TORRE | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA LEONARDO DA VINCI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA MERCATINO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA DON MILANI | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA MONTEFELTRO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA DEL PARCO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA PIAN DI VICO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA PIETRA SALARA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA POGGIALE | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA POGGETTO DI SOTTO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA DELLE QUERCE | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA ROMAGNA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA SAN LEO | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA LA STAZIONE | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| S.P. 258 | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA A. VOLTA | SECCHIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Ponte Santa Maria Maddalena

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-----------------|------------|------|----------------|-----------------|
| LOC. UFFOGLIANO | UFFOGLIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Perticara

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|------------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| VIA BELVEDERE | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA CA' GIANESSI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

| | | | | |
|------------------------|-----------|---|----------------|----------|
| VIA DEL CALCINAIO | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA CASALECCHIO | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA CIRCONVALLAZIONE | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA A. GRAMSCI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA GREPPA | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA G. LEOPARDI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA MAESTRI DEL LAVORO | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| PIAZZA G. MATTEOTTI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA A. ORIANI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA PIETRO PIRAZZOLI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA D. RAGGI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA SERRA MASINI | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA TRENTO | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA TRIESTE | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA VIGGIOLO | PERTICARA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Miniera

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-----------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| VIA CA' DE MASI | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA F. CRISPI | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA G. DONEGANI | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA FANANTE | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA G. MAGNICO | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| VIA MONTECCHIO | MINIERA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Torricella

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-----------------|------------|------|----------------|-----------------|
| LOC. LIBIANO | TORRICELLA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |
| LOC. TORRICELLA | TORRICELLA | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Sartiano

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|---------------|-----------|------|----------------|-----------------|
| LOC. SARTIANO | SARTIANO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Ca' del Vento

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|-------------------|---------------|------|----------------|-----------------|
| VIA CA' DEL VENTO | CA' DEL VENTO | 2 | ZONA LIMITROFA | FRAZIONE |

Altre località, borgate e case sparse

| INDIRIZZO | LOCALITA' | ZONA | SUDDIVISIONE | CLASSIFICAZIONE |
|---------------------------------------|-------------|------|----------------------|----------------------|
| ALTRE LOCALITA', BORGATE, CASE SPARSE | CASE SPARSE | 2 | RIMANENTE TERRITORIO | BORGATE, CASE SPARSE |

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE.

ALLEGATO B)

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 6: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE".

PRESIDENTE (Lorenzo Cantori)

Nuovamente la proposta viene illustrata dall'Assessore Rinaldi.

Assessore RINALDI

Con la Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi da 816 ad 836, è stata disposto che dal primo gennaio 2021 i Comuni dovessero stabilire un canone unico che andasse a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. del 30 aprile 1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Provincie.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di Legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi. Inoltre, all'art. 1, comma 837 sempre della medesima Legge, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti dal demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche strutture attrezzate in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione e di spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842 i prelievi sui rifiuti. Restano ferme le norme che disciplinano la propaganda elettorale.

Nel nostro Comune avevamo due regolamenti, uno che disciplinava l'applicazione della tassa per l'occupazione delle aree pubbliche, la TOSAP, deliberato dal Consiglio Comunale n. 28 del 3 giugno 1994 e l'altro che disciplinava l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 17 maggio 2010, oltre a due delibere di Giunta che stabilivano le rispettive tariffe impositive.

Il nuovo regolamento che andremo ad approvare si articola nei seguenti punti principali:

- il titolo 1: disposizione di carattere generale;
- il titolo due criteri di applicazione del canone per le occupazioni;
- il titolo tre: criteri di applicazione canone per i mezzi diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne;
- titolo quarto: disposizioni amministrative;
- titolo cinque: le pubbliche affissioni;
- titolo sesto: mercati, canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinate al mercato e anche struttura attrezzate;
- titolo settimo: occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni ed indennità;
- titolo ottavo: disposizioni transitorie e finali.

Allegato A: elenco di classificazione zone per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Il nuovo regolamento va a raccordare le norme che già vigevano sul nostro Comune, con la nuova impostazione relativa al canone. La vera novità è infatti che siamo passati dall'applicazione di un'imposta con tutte le rigidità che comportava, all'istituzione di un canone di tipo patrimoniale. Questo fa sì che il Comune possa avere una gestione dell'entrata più adeguata alle sue realtà e alle sue specificità, lasciando ampia possibilità di decidere come normare l'entrata con l'unico vincolo dell'invarianza del gettito in fase di approvazione del nuovo regolamento.

Particolare rilevanza in merito a questo gli art. 14 e 18 che disciplinano l'esenzione del canone dell'occupazione del suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità. Tra le esenzioni già individuate viene data facoltà alla Giunta Comunale di deliberare ulteriori esenzioni qualora se ne ravvisasse la necessità, uscendo di fatto dalla rigidità che aveva precedentemente l'imposta. Le tariffe saranno approvate successivamente con delibera di Giunta Comunale. È in corso studio per salvaguardare il gettito senza andare ad aumentare il costo per l'utente. Unica particolarità Sarà che il canone per le aree mercatali dovrà essere comprensivo anche della tassa sui rifiuti ad esse riconducibili.

Nel regolamento sono previste anche possibilità di rateizzare i canoni di occupazioni sia permanente che temporanee se queste dovessero essere superiore rispettivamente a €1.500 per le permanenti e ad €3.000 per le temporanee. Per quanto riguarda le zone di applicazione del canone, come avete visto dagli allegati al presente regolamento sono diventate due rispetto alle 3 che avevamo in precedenza. Abbiamo soppresso le zone periferiche, case sparse in quanto non significative per il gettito. Visti i pareri favorevoli di regolare tecniche e contabile e del revisore unico dei conti si chiede al Consiglio quindi di approvare il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali composto da 50 articoli, comprensivo dall'allegato A; di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal primo gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023;

- di dare atto che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento;
- di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;
- di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale 46 del 24 luglio 2013, procedendo all'approvazione del nuovo elenco il quale suddivide il territorio comunale in due zone, come da allegato A al suo esposto regolamento;
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali;
- di stabilire che le disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria per le aree e spazi verde decorrono dal primo gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000.

Se ci sono chiarimenti sono a disposizione.

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berardi.

Consigliere BERARDI

Grazie Presidente. Innanzitutto sono contento di aver sentito parlare Luca Rinaldi perché è dalle 10:05 che ho la sua immagine ferma avevo paura che l'avessero imbalsamato perché è l'unico che ha una fotografia al posto di un video. Ho sentito che sta bene ed è stato quanto mai dettagliato nella sua esposizione e preciso. Prima di parlare di questo argomento volevo chiedere al Presidente del Consiglio non per rientrare sulla discussione e nella sostanza, per carità, è solo una questione di forma: sull'interrogazione discussa dal Consigliere Sebastiani mi sembra che lui alla fine abbia chiesto di trasformare quell'interrogazione in mozione, quindi di fatto se così fosse l'impegno del consiglio nel portarla all'ordine del giorno di una prossima seduta, anche perché più volte noi non abbiamo trasformato interrogazioni/mozioni o abbiamo semplicemente chiesto o auspicato che alcuni argomenti arrivassero in Consiglio ma me ne viene in mente una su tutti, poter parlare con i responsabili del museo Sulphur di Peticara per capire, visto che quella è l'unica struttura nel nostro Comune, ritenuta da tutti quanto mai importante, poter capire quali sono le strategie, come sta andando, come ci si sta muovendo in questo momento dove i musei sono chiusi, quindi capire quali sono le soluzioni per riemergere da questa situazione di grande difficoltà.

Lo stiamo chiedendo probabilmente da molti anni visto che siamo a gennaio e fra qualche mese si andrà a votazione, considerando che il Consiglio anticipa la sua estinzione tot giorni prima rispetto alla data delle elezioni, quindi di tempo ne abbiamo ben poco e su quella questione di poter discutere assieme a voi su come si intende ridisegnare Novafeltria anche in quell'area che è attualmente occupato dal campo sportivo, ci piacerebbe poter dare qualche contributo. Quindi la richiesta di trasformare in mozione quell'interrogazione

di fatto ai sensi del regolamento comunale imporrebbe l'Amministrazione in un prossimo Consiglio di portarla all'ordine del giorno ma sono sicuro che su questo da parte anche dello stesso Presidente del Consiglio non ci saranno problemi.

Detto ciò, per entrare nel merito dell'argomento, ancorché in effetti ci sia ben poco da aggiungere rispetto a quanto detto dall'Assessore, mi sembra purtroppo che in questo ultimo anno il gettito garantito da quelle che erano le precedenti tasse, dalla tassa occupazione suolo pubblico, dal diritto sulle affissioni, anche dalla tassa pagata dagli stessi ambulanti che partecipano al mercato del lunedì, mi sembra che attualmente il gettito sia ben poca cosa, anche perché una Legge dello Stato e su questo mi può correggere l'Assessore Rinaldi, mi sembra che abbia bloccato fino a marzo prossimo il pagamento della TOSAP e addirittura parlando con l'Assessore Rinaldi tempo fa mi si diceva che addirittura per quegli ambulanti che avevano pagato anticipatamente la tassa per la partecipazione al mercato, ci si è visti costretti addirittura procedere ai rimborsi.

Adirittura inoltre, anche per quanto riguarda le affissioni mi sembra che l'unica affissioni al momento che si possono vedere sul territorio comunale non solo a Novafeltria ma ahimé in molti altri Comuni, siano solamente le affissioni relative agli annunci funebri, poiché di commerciale purtroppo ultimamente c'è ben poco.

Quindi un gettito basso che al momento di sicuro non dà massima soddisfazione al bilancio comunale, però di qui a breve, auspichiamo tutti che ritorni a diventare un gettito importante, perché questo starebbe a significare che vi è una ripresa, una ripresa dal punto di vista economico, commerciale e quant'altro ed è tutto ciò che noi speriamo.

Visto che questa ripresa speriamo che ci sia, ecco noi oggi ci muoviamo all'interno di un regolamento comunale che trasforma quelle tasse in un canone, che come detto dall'Assessore Rinaldi dà anche maggior possibilità all'Amministrazione comunale di gestire determinate situazioni. Mi vengono in mente tutte quelle situazioni in cui associazioni di volontariato occupano spazio pubblico per attività benefiche, prima vi era quasi l'impossibilità di poterle esentare da quel tipo di attività visto che andavano occupare suolo pubblico, oggi per quello che ha detto l'Assessore Rinaldi invece questa possibilità viene garantita dalla situazione comunale, quindi di volta in volta può esentare quelle associazioni che fanno attività di natura benefica e quindi sembrerebbe anche giusto e corretto da parte dell'Amministrazione dare loro la possibilità di occupare quello spazio in maniera gratuita.

Inoltre, all'interno di questo regolamento si dovrà andare a muovere, questo posto è stata più un compito della Giunta che poi lo esplicherà in Consiglio Comunale futuro quello dei nuovi canoni e auspichiamo in questo caso che visto che si tratta di canoni che il più delle volte andranno ad impattare di confronti di attività commerciali produttivi, auspichiamo che questi canoni non vengano modificati al rialzo rispetto a quelli attuali.

Sicuramente ci sarà un impatto maggiore, come detto dell'Assessore, per le attività degli ambulanti, il mercato del lunedì, poiché a questi soggetti verrà richiesto un canone che terrà conto sia dell'occupazione del suolo pubblico ma anche del pagamento della TARI, cosa che ha prima avveniva in due fasi differenti. Quindi è certo che ci sarà un maggiore canone ma questo canone visto che terrà conto sia della tassa rifiuti che dell'occupazione del suolo pubblico alla fine speriamo che possa rimanere invariato in termini di pagamento da parte di quelle attività. Prendiamo atto del fatto che stiamo parlando di una Legge dello Stato che trasforma quelle tasse in un canone, che in conseguenza di ciò viene fatto un nuovo regolamento. Un regolamento che sicuramente prevede tutte le varie casistiche, quello che auspichiamo che quando come Giunta si andranno a determinare le tariffe entro cui muoversi per stabilire il canone, non vi sia un inasprimento perché questa inasprimento andrebbe a mettere in difficoltà ulteriormente i già scarsi bilanci delle attività economiche che stanno vivendo un momento quanto mai nefasto e difficoltoso.

Assessore RINALDI

Come già hai anticipato ma come già comunque succede, dicevo che è intenzione di fare in maniera che si replicano le tariffe che c'erano già prima, al di là di questo comunque per quest'anno poi, come dicevi, il gettito sarà comunque ridotto perché per i primi 3 mesi la parte dell'occupazione del suolo pubblico, che è quella un pochino più consistente di fatto è sterilizzata per l'emergenza covid, salvo ulteriori provvedimenti perché poi purtroppo ne abbiamo parlato fino adesso, si naviga un pochino vista su questa emergenza. Quindi ci auguriamo tutti che passi perché ne avremo tutti dei vantaggi.

Poi l'altra cosa che mi sento di dire, essendo di fatto una cosa nuova io parlando anche con i miei collaboratori, con i miei tecnici ho detto: facciamo questo regolamento con l'intenzione comunque poi di

vedere, adesso chi ci sarà alla prossima Amministrazione a fine anno o a inizio anno nuovo, se ci fossero delle cose da correggere o da rivedere perché, ribadisco, come tutte le cose nuove poi si vede cosa succede strada facendo. Non dovrebbe stravolgere niente perché, torno a ripetere, è un incollare quello che succedeva già, però come tutte le macchine si provano in pista, quindi vedremo nell'applicazione sul campo.

PRESIDENTE

Riprendo la parola, chiaramente rispondo giustamente alla sottolineatura fatta dal Consigliere Berardi, noi come Amministrazione certamente, dal momento in cui recepiremo la vostra trasformazione dell'interpellanza in mozione, la inseriremo sicuramente nel primo Consiglio utile.

Chiaramente raccogliamo anche l'altro discorso sul museo Sulphur e vedremo a questo punto anche di inserire eventualmente un ordine del giorno che possa darvi tutti gli spunti possibili, una fotografia della situazione attuale, per il resto attendiamo dall'ufficio di segreteria il passaggio della vostra interrogazione in mozione, la vostra interpellanza, poi possiamo procedere a livello di regolamento nell'inserimento al prossimo ordine del giorno.

Per il resto sulla proposta..

Consigliere

Quindi questa cosa deve essere formalizzato con un documento, mi stai dicendo questo?

PRESIDENTE

L'interpellanza si può trasformare solitamente viene proposto da chi riceve (..) solitamente nei regolamenti funzioni in questa maniera, poi chiaramente il discorso dopo automaticamente viene inserito o in un Consiglio o in un ordine del giorno del giorno.

SEGRETARIO GENERALE

Allora la mozione è una proposta di delibera a tutti gli effetti e deve essere votata, quindi ovviamente occorre che i Consiglieri che ritengono opportuno farlo devono fare questa mozione. La mozione sarà una delibera a tutti gli effetti, viene approvata e viene votata. Se deve contenere solo un impegno nel prossimo Consiglio potete trasformare l'interpellanza in mozione, verrà votata e questa mozione conterrà l'impegno dell'Amministrazione che voi chiedete. Comunque è una proposta di delibera a tutti gli effetti.

PRESIDENTE

Perfetto. A questo punto se non ci sono ulteriori osservazioni procediamo alla votazione invece della proposta n. 6, quella come oggetto: "*regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione esposizioni, canone per le aree e spazi mercatali*", vi chiedo gentilmente il doppio voto perché prevede anche l'immediata esecutività. Quindi ripartirò del classico elenco.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per appello nominale, il punto nr 6 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

Considerando che tutti i punti all'ordine del giorno sono stati analizzati, dichiaro alle ore 11:33 chiusa la seduta del Consiglio Comunale.